

COMUNE DI TRUCCAZZANO
REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Partecipazione

Art. 1 - La partecipazione della popolazione all'attività amministrativa del Comune, prevista dalle norme statutarie, si realizza anche con l'istituzione delle Consulte Territoriali, in seguito solo "consulte", presso Truccazzano e presso ciascuna delle Frazioni: Albignano, Cavaione, Corneliano Bertario. I residenti di Incugnate saranno compresi territorialmente nella Consulta di Truccazzano.

Art. 2 - Il Consiglio comunale determina territorialmente le consulte, e provvede alle successive modifiche che si rendessero necessarie.

Finalità

Art. 3 - La Consulta Territoriale ha le seguenti finalità:

. organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione della zona di riferimento per discutere problemi comuni, oppure per raccogliere pareri su questioni particolari

. proporre all'Amministrazione comunale studi e ricerche per la conoscenza della zona di riferimento e la più efficace soluzione delle sue problematiche

. sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento

. esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione comunale

. elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi principali da attuare nella zona di riferimento da inviare al Sindaco entro il 30 settembre, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione annuale e triennale

. convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la zona di riferimento o di carattere territoriale più generale; la Consulta Territoriale dovrà poi farsi portavoce presso l'Amministrazione comunale delle evidenze e significazioni emerse durante tali incontri

La Consulta è apartitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro ed opera per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, nell'esclusivo interesse collettivo del territorio di riferimento.

Rapporti con l'Amministrazione comunale

Art. 4 - Il principio che deve animare i rapporti tra la Consulta Territoriale e l'Amministrazione comunale è quello della reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio comunale di Segreteria, comunica alla Consulta Territoriale, nella persona del suo Presidente, in merito a:

. le diverse attività ed opere che l'Amministrazione comunale intende realizzare nella zona di riferimento

. i dati di bilancio di previsione annuale e pluriennale

. gli strumenti urbanistici ed edilizi, che riguardano la zona di riferimento

Ordinamento

Art. 5 - Sono organi di decentramento:

a) la Consulta Territoriale

b) il Presidente della Consulta Territoriale

Sono soggetti di partecipazione:

a) l'Assemblea dei residenti nella zona di riferimento

CONSULTA TERRITORIALE

Composizione e durata

Art. 6 - Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono composte da non meno di 3 membri. Al di sotto di tale numero la Consulta decade. Ogni Consulta si compone al massimo di 15 membri.

Art. 7 - Le Consulte Territoriali durano in carica per la durata del mandato elettorale degli organi istituzionali del Comune. Esse possono esercitare la loro attività fino al termine dell'anno solare dell'insediamento della nuova Amministrazione, se questa non provvede al loro anticipato scioglimento.

Art. 8 - Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i Cittadini che non hanno legami di parentela e/o affinità entro il secondo grado (incluso) con i membri del Consiglio comunale, che autocertificano di essere residenti o domiciliati nella zona di riferimento, che sono in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e che si propongono con una comunicazione indirizzata al Sindaco e inoltrata tramite l'ufficio Protocollo o per fax entro il termine per la presentazione delle candidature, che verrà comunicato con manifesto pubblico.

Al Consiglio comunale, perché possa procedere alla costituzione di ogni Consulta Territoriale, devono pervenire almeno 3 (tre) proposte di candidatura.

Qualora, non pervengano un numero sufficiente di proposte, non si provvederà alla nomina della Consulta Territoriale.

Qualora pervengano un numero di proposte superiore a 15 (quindici), il Sindaco convoca l'Assemblea Territoriale per l'elezione della Consulta.

Per l'elezione, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà un congruo quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

L'elezione è valida quando partecipano almeno quaranta elettori della zona di riferimento.

Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze.

Saranno proclamati eletti i primi 15 candidati che avranno ottenuto più voti.

A parità di voti risulterà eletto il più giovane di età.

Non possono far parte della Consulta i cittadini che ricoprono la carica di assessore o consigliere comunale, provinciale e regionale; i parlamentari; i

soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti; i componenti, designati dall'Amministrazione comunale, di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Qualunque membro che si candidi ad una elezione politica o amministrativa deve rassegnare immediatamente le dimissioni dalla Consulta Territoriale.

Art. 9 - L'ufficio comunale di Segreteria, verificati i requisiti richiesti, predispone per ciascuna Consulta un elenco dei componenti in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco.

Il Sindaco, dopo l'eventuale elezione, riunisce il Consiglio comunale per la nomina dei componenti delle costituenti Consulte Territoriali.

Dimissioni - Surroga - Revoca

Art. 10 -Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente della Consulta.

La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei membri della Consulta territoriale, si effettua nominando il primo dei non eletti presente nell'elenco risultante dalla votazione da parte dell'Assemblea Territoriale, nel caso in cui si sia precedentemente ricorso alle elezioni dei membri; diversamente, nel caso non fosse presente una graduatoria, ovvero vi fossero tante rinunce da parte dei soggetti in graduatoria da esaurire la stessa, si accetteranno candidature volontarie, fermi restando i requisiti di cui all'art. 8. Dette candidature, nel limite massimo di 15 membri consentiti, saranno ammesse per tutta la durata della Consulta territoriale, al fine di garantire il corretto ricambio e coinvolgimento di tutta la Cittadinanza.

Il Consiglio comunale delibera:

. la revoca dei membri della Consulta Territoriale quando dai verbali risulti che questi non abbiano partecipato senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive della Consulta;

. la revoca dell'intera Consulta, quando non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statutari o non rispetta gravemente il regolamento.

Prima seduta

Art. 11 - La Consulta Territoriale tiene la sua prima seduta entro il novantesimo giorno dall'esecutività della deliberazione di nomina dei suoi membri.

Art. 12 - La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato. Durante la prima seduta si dovrà eleggere il Presidente della Consulta così come previsto al successivo art. 19 del presente regolamento.

Convocazione

Art. 13 - La convocazione della Consulta Territoriale è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione (nei sette giorni è compreso sia il giorno dell'invio che quello della riunione).

In caso d'urgenza la convocazione può essere telefonica. In tale evenienza all'inizio della riunione la Consulta ratifica la validità della convocazione.

Sedute

Art. 14 - La Consulta Territoriale si riunisce a seguito di:

- . determinazione del Presidente
- . richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri inviata al Presidente
- . richiesta scritta di almeno 20 (venti) elettori della zona di riferimento inviata all'ufficio protocollo del Comune

Art. 15 - Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche.

Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo posto all'esterno della sede della zona di riferimento, ovvero presso gli spazi comunali, previo accordo.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente.

Votazioni

Art. 16 - Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità di voti il voto del Presidente conta doppio.

Art. 17 - Nelle votazioni deve essere verbalizzato il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti.

Indennità

Art. 18 - Ai membri delle Consulte Territoriali non compete alcuna indennità o compenso o rimborso spese.

IL PRESIDENTE

Elezione

Art. 19 - La Consulta Territoriale, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente con votazione in forma segreta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Nomina del Segretario

Art. 20 - Il Presidente, subito dopo l'elezione, nomina un segretario, scelto tra i membri della Consulta Territoriale.

Qualora all'interno della Consulta nessuno accetti tale incarico, il verbale verrà redatto a turno dai membri della Consulta Territoriale su incarico del Presidente.

Attribuzioni del Presidente

Art. 21 - Il Presidente rappresenta la Consulta Territoriale e:

. convoca e presiede le riunioni, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali

. dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario

. invia al Sindaco copia delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta Territoriale, nonché copia dei relativi verbali

. convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale o richieste dai cittadini

. comunica al Consiglio comunale il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimenti di competenza

. istruisce e riferisce al Consiglio Comunale, attraverso l'annuale relazione, sull'attività delle Consulte Territoriali

art. 22 - In caso di forzata assenza il Presidente può delegare un altro membro della Consulta Territoriale a sostituirlo temporaneamente.

Art. 23 - Il Presidente, per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Consulta Territoriale, ha diritto all'informazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ASSEMBLEA TERRITORIALE

Finalità

Art. 24 - L'Assemblea Territoriale ha lo scopo di:

a. ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione della popolazione della zona di riferimento all'attività amministrativa del Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio

b. consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita della zona di appartenenza

Composizione

Art. 25 - L'Assemblea Territoriale è formata da tutti i residenti della zona di riferimento, ed è presieduta dal Presidente della Consulta Territoriale.

L'Assemblea è validamente costituita quando partecipano almeno venti elettori della zona di riferimento.

Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 26 - Compete all'Assemblea discutere ed approvare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.

Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte della Consulta Territoriale devono essere assunte a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione.

Convocazione

Art. 27 - La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta almeno una volta all'anno su determinazione della Consulta Territoriale oppure:

- . su richiesta di due membri della Consulta Territoriale
- . su richiesta sottoscritta da almeno venti elettori

Art. 28 - L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti all'albo e affissi in luoghi pubblici almeno cinque giorni prima della data della riunione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

Sede, mezzi, e albo della Consulta

Art. 29 - Il Comune mette a disposizione delle Consulte Territoriali le sedi ed i mezzi di cancelleria, nonché quant'altro strettamente indispensabile al funzionamento dell'organismo.

Art. 30 - Le spese per il funzionamento e le attività della Consulta Territoriale, ivi comprese l'informazione e la pubblicizzazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà con appositi atti. Ogni impegno di spesa andrà preventivamente segnalato all'Amministrazione comunale che, una volta verificata la copertura finanziaria e l'idoneità della spesa, rilascerà un nullaosta e adotterà le opportune determinazioni.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio comunale assegna su apposito capitolo i fondi necessari per l'attività delle Consulte Territoriali. All'interno di tale capitolo viene specificata la somma prevista per ciascuna Consulta.

Art. 31 - L'Amministrazione comunale provvede a mettere a disposizione spazi dedicati per affiggere gli avvisi di convocazione della Consulta e dell'Assemblea Territoriale e i verbali contenenti le decisioni della stessa e ogni altra comunicazione che intende rivolgere alla popolazione.

Norme transitorie finali

Art. 32 - Il regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore, terminata la ripubblicazione, il giorno successivo.

Art. 33 - In prima applicazione il Sindaco provvede all'avvio dei procedimenti di costituzione delle Consulte; al termine di dette procedure il Sindaco provvede alla convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 12 e seguenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34 - Le Consulte Territoriali nominate antecedentemente alle future elezioni amministrative, restano in carica entro i termini di cui all'art. 7

Art. 35 - Le Consulte Territoriali hanno il potere di autoregolamentarsi.

Approvato con deliberazione consiliare n.5 del 30 gennaio 2015, esecutiva.

Pubblicato, senza opposizioni, all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal 26 febbraio al 13 marzo 2015.